

## SE TI AMMALI NON VALE IL NUOVO CORSO DELLA CASSAZIONE SUL LICENZIAMENTO PER ECCESSIVA MORBILITA

INOLTRE
IL JOBS ACT, APPROVATA LA DELEGA IN SENATO
APPALTI PUBBLICI E SOLIDARIETA'
LA CORTE UE SULLA CLAUSOLA SOCIALE
LA CORTE UE SUL CONTRATTO A TERMINE

# JOBS ACTION GIOVANNI ORLANDINI FIDUCIA AL SENATO SUL MAXIEMENDAMIENTO

Commentare il ddl delega approvato al Senato l'8 ottobre è un'impresa ardua e forse inutile, talmente vaghi e generici (e a tratti persino contraddittori) sono i principi e criteri direttivi che vi sono contenuti ed ai quali dovrebbe attenersi il Governo nell'adottare i decreti delegati. Il che, come da più parti segnalato, rende di per sé più che dubbia la legittimità costituzionale della riforma sotto il profilo dell'art.76 Cost.

Si tratta di una delega (in alcuni casi, appunto, in bianco) a riformare l'intero sistema del diritto del lavoro, cui si associa la revisione degli ammortizzatori sociali, del sistema ispettivo e dei servizi per l'impiego, con una coda riservata ai congedi parentali ed agli strumenti di conciliazione vita-lavoro. Un piano dunque ambiziosissimo che avrebbe richiesto ben altri tempi e (almeno a leggere il testo approvato al Senato) ben altre competenze.

La parte più "innovativa" è quella nella quale si delega il governo a riscrivere in un "testo organico semplificato" la disciplina "delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro" (art.1, comma 7). E' proprio questa parte a peccare di maggior genericità nei principi e criteri direttivi, tanto che la materia del licenziamento, che ha monopolizzato il dibattito intorno al Jobs act, non viene neppure affrontata esplicitamente. La riforma dell'art.18 dovrebbe derivare dall'introduzione del c.d. "contratto a tutele crescenti" e dall'adozione di misure tese a "rendere più conveniente" il contratto a tempo indeterminato rispetto alle forme atipiche di impiego. Tradotto, licenziamento libero per i primi anni (3?) di impiego. In sede di decretazione dovrebbe (ma nulla è scritto nella delega) anche passare l'eliminazione della reintegra per i licenziamenti "economici": un gioco di parole, che nasconde l'introduzione della libertà di licenziare dietro mero indennizzo fissato dalla legge. Il preannunciato mantenimento della reintegra per i licenziamenti disciplinari non cambia la sostanza della riforma: perché mai, se voglio liberarmi di un lavoratore, dovrei "rischiare" la contestazione disciplinare se ho la comoda via d'uscita del licenziamento per ragioni economiche?

Quanto alla "concessione" della reintegra per i licenziamenti discriminatori, basti ricordare che eliminarla avrebbe posto l'Italia fuori dal novero delle nazionali civili, visto che anche negli Stati Uniti (patria del licenziamento ad nutum) gli atti discriminatori sono "nulli" ed in quanto tali inidonei a modificare lo statuto giuridico di chi li subisce. Il problema, come noto, è che (al contrario di quanto avviene negli Stati Uniti...) nel nostro ordinamento per un lavoratore provare che un licenziamento è discriminatorio è un'impresa titanica.

La maggior flessibilità in uscita dovrebbe servire a contrastare la precarietà, ma è difficile capire come ciò dovrebbe avvenire. Non solo infatti il contratto a tempo indeterminato, privato della stabilità garantita dalla tutela reale, è destinato a diventare esso stesso una forma "precaria" di occupazione (massimamente nei primi anni di impiego). Fatto è che nella delega nulla è detto in merito all'annunciato sfoltimento delle tipologie contrattuali esistenti. Da parte sua il Governo ha

manifestato l'intenzione di abrogare le collaborazioni coordinate e continuative (ovvero il lavoro a progetto), ma in tal caso non di una grande semplificazione si tratterebbe, visto che nei fatti il lavoro a progetto è in via di estinzione, fagocitato com'è dal contratto a termine liberalizzato dal decreto Poletti del marzo scorso. Se poi si volesse davvero eliminare il contratto a progetto, non si capisce il senso delle disposizioni con le quali si prevede di estendere gli ammortizzatori sociali ai lavoratori parasubordinati; disposizioni apprezzabili, ma che, appunto, presuppongono la sopravvivenza di quel contratto. A meno che non si intenda eliminare le tutele che il d.lgs.276/03 garantisce al lavoratore subordinato "a progetto", tornando così alle vecchie collaborazioni coordinate e continuative. D'altra parte il Governo non sembra essere consapevole degli enormi problemi che un intervento sulla materia è destinato a sollevare. andando ad incidere sulla nozione stessa di subordinazione contenuta nell'art.2094 del codice civile. Ma è difficile pensare che un simile problema venga affrontato nei decreti delegati, per altro senza alcuna indicazione di legge.

Il passaggio più regressivo della delega rischia però di essere l'introduzione del "compenso orario minimo" per legge (art.1, comma 7, lett.f). I minimi salariali nel nostro paese sono da sempre stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria. Introducendo dei minimi per legge (evidentemente più bassi di quelli contrattuali) si invita di fatto le imprese a sottrarsi al contratto nazionale, che perderebbe così la sua funzione primaria. Il rischio insomma

è di far saltare l'intero sistema di contrattazione collettiva e di alimentare una spirale depressiva sui salari, ancora più drammatica di quella già in atto. Ma se l'obiettivo è quello di rendere il nostro paese competitivo sul piano del costo del lavoro, probabilmente è un rischio del quale il legislatore è pienamente consapevole.

Lo conferma la stessa delega laddove precisa che il "riordino" dei vigenti contratti di lavoro avverrà previa valutazione della loro "effettiva coerenza con il tessuto occupazionale ed il contesto produttivo nazionale ed internazionale". Come dire che fine della riforma è di rendere più "appetibili" i lavoratori da parte delle imprese, ed in particolare di quelle multinazionali. In questa logica si iscrive anche la revisione del regime delle mansioni, sul quale si è raggiunto un compromesso tra le diverse anime del PD definendo più dettagliati criteri direttivi (art.1, comma 7, lett. d). La riforma dell'art.2103 c.c. dovrà riguardare solo i casi "di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale"; dovrà tener conto, comperandoli, degli interessi dell'impresa "all'utile impiego del personale" e di quello del lavoratore "alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche"; dovrà prevedere "limiti alla modifica dell'inquadramento". Se si intende dire che il demansionamento sarà ammesso solo in presenza dei presupposti che legittimano un licenziamento per motivi economici (collettivo o individuale), poco cambierebbe rispetto alla disciplina vigente che già lo prevede. Anche il rinvio ai contratti collettivi non sembra tener conto di quanto già dispone a riguardo l'art.8, L.148/11. E' evidente dunque che in sede di decretazione prevarrà una lettura più "elastica" dei criteri direttivi, che consenta al datore di demansionare il lavoratore a fronte di generiche esigenze economiche. In discussione c'è la stessa garanzia dei livelli retributivi, se è vero che non si esclude di intaccarli, ma si prevede solo che siano posti dei "limiti" al (sotto) "inquadramento". Con buona pace della retorica sull'importanza

della formazione continua e sulla valorizzazione della professionalità come strumento di competitività delle imprese.

Tutta incentrata sull'attenzione ai vincoli di bilancio la parte della delega relativa agli ammortizzatori sociali (art.1, comma 2). Si configura un intervento riformatore teso ad accentuare i caratteri assicurativi del sistema, cioè finalizzato a legare rigidamente il livello delle prestazioni erogate al lavoratore alla quantità di contributi versati per lo stesso [lett. a) punti 4 e 6; lett. b), punto 1], secondo la logica del sistema contributivo già adottata per riformare le pensioni. Al punto da prevedere una stretta anche sui contributi figurativi (con l'introduzione di massimali) [lett. b), punto 4], con conseguenti effetti (ulteriormente) depressivi sul futuro importo delle pensioni. Come, in base a simili principi, si intenda "universalizzare" il campo di applicazione dell'Aspi (l'indennità di disoccupazione riformata dalla legge Fornero) a beneficio dei lavoratori parasubordinati [lett. b), punto 3], non è dato saperlo, visto il livello risibile di contributi che questi potranno versare nella gestione separata dell'INPS. Si capisce ancor meno come possa giustificarsi, in un simile contesto, l'intenzione di "coinvolgere attivamente" il soggetto "beneficiario" degli ammortizzatori sociali in "attività a beneficio delle comunità locali" (lett. c). Una sorta di rilancio in grande stile dei LSU; tant'è che, memori dei disastrosi esiti di quell'esperienza, i novelli legislatori si premuniscono di ammonire sibillinamente i futuri "volontari coatti" che il loro utilizzo avverrà "con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alle amministrazioni pubbliche". Ai decreti l'arduo compito di determinarle senza incappare nelle censure della Corte costituzionale, che già a proposito dei LSU ebbe a ricordare ad un legislatore maldestro che il principio dell'indisponibilità del tipo contrattuale.

"Razionalizzazione" e "semplificazione" sono invece le parole chiave che ispirano la parte centrale della delega, relativa alle

politiche attive del lavoro ed agli oneri e procedure per l'assunzione e gestione del rapporto di lavoro (commi 3-6). Si tratta di disposizioni a tratti pletoriche e ridondanti, che rimettono al legislatore delegato il compito di rivedere (appunto, razionalizzandoli) istituti e strumenti già esistenti. L'elemento di maggior novità si coglie nell'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, che dovrebbe assorbire funzioni e competenze ad oggi svolte dal Ministero del lavoro. Sul piano degli oneri amministrativi per le imprese, la "semplificazione" dovrebbe avvenire non solo grazie alla loro completa informatizzazione, ma anche intervenendo sugli "atti di gestione di carattere amministrativo" ("con l'obiettivo di dimezzarli"!) e sul regime sanzionatorio (valorizzando-ancor più di quanto non sia già previsto- gli "istituti di tipo premiale"). Per capire cosa ciò significhi in pratica, di nuovo, è necessario attendere i decreti legislativi. Spetterà a questi anche chiarire in che modo il "dimezzamento" degli adempimenti amministrativi delle imprese e l'alleggerimento del regime sanzionatorio si concili con le "politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme" alle quali la delega attribuisce carattere di assoluta "priorità".

Ha invece il sapore della beffa la parte finale della delega, deputata a rafforzare gli strumenti di conciliazione vita- lavoro. Non tanto perché l'idea più innovativa è rappresentata dall'istituto della cessione delle ferie tra lavoratori, dal forte impatto mediatico ma dalla scarsissima rilevanza pratica.

Fatto è che il presupposto per godere degli strumenti di conciliazione (congedi in primis) è la garanzia della stabilità del posto di lavoro. Nel diritto del lavoro "a tutele crescenti" disegnato dal Jobs act un minimo di stabilità (se mai arriverà), spetterà solo ai lavoratori anziani. Non sarà che la conciliazione vita-lavoro s'intende garantire ai nonni e non alle madri ed ai padri?



Con la Sentenza n. 15432 del 7 luglio 2014 la Cassazione ha cercato di far chiarezza su di una questione complessa già emersa da tempo nelle aule di giustizia.

I giudici (e non solo), infatti, si sono interrogati più volte sull'applicabilità della responsabilità solidale tra committente e appaltatore negli appalti pubblici e, conseguentemente, se gli obblighi posti in capo al committente dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 (cosiddetta Legge Biagi) si applichino anche nelle ipotesi in cui il committente sia una PA.

Sul punto occorre precisare sin da subito come con un recente intervento legislativo – art. 9, comma 1, d.l. n. 76/2013 (cosiddetto Decreto Giovannini) – sia stata espressamente stabilita la non applicazione di detta disposizione ai contratti di appalto stipulati dalle PA (cfr. Bollettino n. 6/2013).

Il problema resta per le situazioni antecedenti a tale intervento, rispetto alle quali la decisione in commento ha il pregio di essere la prima pronunciata dalla Corte di Cassazione.

Sino ad oggi, infatti, si contavano soltanto sentenze di giudici amministrativi (in particolare, di TAR) o di giudici di merito, con prevalente orientamento a favore dell'applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 anche al settore pubblico.

Sempre in premessa, si ritiene opportuno ricordare come, al di là dell'ambito applicativo, la garanzia di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2013, ha subito un ridimensionamento a seguito della Riforma Fornero (l. n. 92/2012), la quale - pur mantenendo il diritto dei dipendenti delle ditte appaltatrici di agire nei confronti del committente per la riscossione di crediti maturati nel corso dell'appalto, entro due anni dalla chiusura del medesimo ed al di là dell'avvenuto pagamento del prezzo della committenza – ha introdotto la possibilità per il committente di usufruire del cosiddetto "beneficio della

preventiva escussione dell'appaltatore". In altre parole, il committente paga solo dopo che si è tentato infruttuosamente di aggredire il patrimonio della ditta datrice di lavoro (Bollettino n. 6/2012, Speciale Riforma e Bollettino n. 4/2013).

## L'ART. 29, COMMA 2, D.LGS. N. 276/2003 NON HA MAI TROVATO APPLICAZIONE NEGLI APPALTI PUBBLICI

L'orientamento espresso dalla Suprema Corte ribalta completamente quello fino ad oggi prevalente tra i giudici amministrativi e di merito.

Contestando punto su punto le argomentazioni utilizzate dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza impugnata, infatti, si arriva ad affermare che la garanzia di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, non ha mai trovato applicazione nell'ambito degli appalti pubblici. Ne consegue che il decreto Giovannini non avrebbe che esplicitato quanto già ricavabile per via interpretativa da tale norma. E ne consegue altresì che, per estendere la responsabilità solidale alle PA non basterebbe abrogare quest'ultimo, tornando alla vecchia formula dell'art.29, ma sarebbe necessario modificarlo prevedendolo esplicitamente.

Secondo il giudice torinese, l'applicabilità dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 alle PA si ricaverebbe da una necessaria (ex art. 76, Costituzione) lettura conforme ai principi della legge delega (l. n. 30/2003) del medesimo art. 29, oltre che, soprattutto, dalla previsione di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, secondo la quale "Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale". Tale espressione dovrebbe essere interpretata come limitata alle sole ipotesi in cui le PA operano come datori di lavoro e non, come nel caso di specie, quali enti appaltatori esterni al rapporto di lavoro. La non applicazione della Legge Biagi alle PA, in

altre parole, varrebbe solo per quelle discipline (ad esempio, quella sul lavoro a progetto) nelle quali la PA opera come parte del contratto di lavoro.

La Corte torinese aggiunge poi altri argomenti di carattere letterale e costituzionale. Sotto il primo profilo, laddove l'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, parla di "committente imprenditore o datore di lavoro", farebbe riferimento anche alle PA, in quanto nel rapporto di lavoro pubblico esse operano come datori di lavoro al pari delle imprese private. Sotto il secondo profilo, invece, si è invocato l'art. 3 della Costituzione, quindi un ingiustificato vantaggio a favore dei committenti pubblici rispetto a quelli privati che deriverebbe dalla non applicazione ai primi della garanzia in commento.

La Cassazione si discosta da tali argomentazioni, evidenziando due aspetti che ella definisce "significativi". In primo luogo, ricorda come il Decreto Giovannini dell'estate 2013 - pur non applicabile al caso di specie- abbia previsto la non applicazione agli appalti pubblici dell'art. 29. In secondo luogo, fa leva sull'Ordinanza n. 5/2013 della Corte costituzionale nella quale i giudici delle leggi hanno affermato che l'art. 76 della Costituzione riguarda esclusivamente i rapporti tra legge delegante e decreto delegato. Conseguentemente, qualora parti di quest'ultimo vengano modificate da successivi interventi legislativi, il rapporto con la legge delega, quindi il rispetto dell'art. 76, Costituzione, viene meno. Sarebbe questo il caso dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, dove la previsione sulla responsabilità solidale è stata oggetto, a partire dalla Legge Finanziaria 2007, di varie modifiche.

I due argomenti della Cassazione sono, a parere di chi scrive, discutibili.

Quanto al d.l. n. 76/2013, esso, come riconosciuto dalla stessa Corte Suprema, non è applicabile al passato. Se è così, non è possibile utilizzarlo come parametro interpretativo. La decisione in commento, infatti, si dimentica come siano prospettabili nel nostro ordinamento le cosiddette "norme di interpretazione autentica", le quali si distinguono dalle norme "ordinarie" proprio in quanto vanno ad attribuire ad una disposizione già esistente ed ancora in vigore un certo significato, producendo così effetti retroattivi. Non essendo la norma del 2013 qualificabile in questi termini, non può che avere effetti solo per il futuro.

Insomma, la distinzione tra i tipi di norme è netta e non appare ammettere ibridi come quello prospettato dalla Cassazione. E ciò anche tenendo conto del fatto che l'interpretazione secondo la ratio legis attiene a quella che fu la volontà del legislatore al momento in cui adottò la disposizione, senza poter prendere in considerazione successive scelte legislative, per di più di un legislatore nel frattempo cambiato.

Sul secondo aspetto, invece, occorre rilevare che se è vero che la Consulta ha ricordato più volte che il rispetto della legge delega, quindi dell'art. 76 Costituzione, opera solo per le disposizioni contenute nel decreto legislativo versione "originaria", è altrettanto vero che tale principio deve essere ponderato alle situazioni che di volta in volta si presentano. In altre parole, se, come nel caso di specie, la norma - quindi il significato attribuito ad una disposizione scritta - non cambia nonostante interventi legislativi successivi, permane il doveroso rispetto dell'art. 76, Costituzione. Diversamente, si

arriverebbe al paradosso che basterebbe cambiare una virgola nel testo del decreto legislativo, per escluderlo da qualsiasi vaglio di legittimità costituzionale.

Quanto, poi, alle ulteriori argomentazioni utilizzate dal giudice torinese, la Cassazione afferma che la lettura che considera le PA comprese nella nozione di "datori di lavoro" di cui al comma 2 non troverebbe riscontro in altre parti dello stesso art. 29, che contengono norme inapplicabili alla PA, in primis il comma 3 sull'azione per appalto illecito.

Dalla critica all'argomentazione del giudice torinese quella basata sull'art. 3, Costituzione nascono alcuni spunti interessanti della decisione in commento in merito al necessario rispetto del principio di uguaglianza.

## SONO ALTRE LE NORMATIVE CHE TROVANO APPLICAZIONE

Nel negare una violazione del principio di uguaglianza, la Corte di Cassazione evidenzia elementi di specialità del settore pubblico, i quali sarebbero già stati presi in considerazione dal legislatore.

Il riferimento è alla normativa contenuta nel d.lgs. n. 163/2006 (cosiddetto Codice degli appalti pubblici) e alla relativa attuazione operata, per quel che qui interessa, dal D.P.R. n. 207/2010. L'art. 5 di detto Regolamento, infatti, prevede che nel caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore o del subappaltatore delle retribuzioni dovute in favore dei propri dipendenti, il committente pubblico deve, in primo luogo, procedere ad una diffida al pagamento entro 15 giorni.

Si prevede poi che qualora tale diffida non venga eseguita, le stesse amministrazioni "possono pagare" direttamente i lavoratori, "detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente".

Analoghe previsioni sussistono per ciò che concerne i contributi eventualmente omessi dall'appaltatore e/o dal subappaltatore.

Dalla lettura di tali disposizioni, la Suprema Corte giunge alla conclusione che per i lavoratori impiegati negli appalti pubblici sono previsti "specifici strumenti che, se attivati nei tempi e nei modi prescritti, consentono agli interessati di avere direttamente dall'amministrazione committente il pagamento delle retribuzioni dovute dal loro datore di lavoro" e che "il mancato pagamento delle retribuzioni nell'ambito di un appalto pubblico è, dal legislatore, considerato più grave del mancato pagamento delle retribuzioni nell'ambito di un appalto privato".

Tali ultime affermazioni paiono discutibili ed enfatizzano previsioni che, lette bene, non sembrano comportare una tutela superiore rispetto al settore privato.

Ciò che pare decisivo è l'espressione utilizzata dal Regolamento, la quale non sembra configurare un vero e proprio obbligo di pagamento per la PA. Si dice, infatti, che le amministrazioni committenti, a seguito della mancata esecuzione della diffida, "possono pagare" le retribuzioni. Il verbo "possono" implica evidentemente non un dovere per le PA e quindi non un corrispondente diritto dei lavoratori. La Suprema Corte sembra comunque di diverso avviso e ciò deve essere accolto con favore, sperando che tale orientamento trovi successivo riscontro.

emerge comunque dalla stato pagato. circostanza che l'eventuale Possono altresì agire nei confronti garanzia di cui all'art. 29 sia deve molto più ampia, obbligando il all'appaltatore. committente al pagamento anche Nel settore pubblico, è possibile

stessa sentenza oggi in commento, dell'appalto pubblico stesso. è sempre stata riconosciuta dalla Evidente come la differenza di Suprema Corte (cfr. Sentenze tutela decisiva tra settore pubblico Cassazione nn. 3559/2001, e privato attiene al quantum della 9048/2006, 12048/2003, garanzia, che solo nel secondo 6208/2008, 4051/1984).

confermato, ancora, dalla occorre ricordare come i decisione in commento, attiene al lavoratori possono aggredire il tipo di retribuzioni pagabili dalla credito vantato dall'appaltatore PA.

dell'art. 29) sarebbero soltanto esecutivi ordinari ed, in quelle maturate nell'esecuzione particolare, con il cosiddetto dell'appalto, mentre in virtù pignoramento presso terzi. dell'art. 5, D.P.R. n. 207/2010 si Da ultimo, preme evidenziare tratterebbe anche di crediti di come la sentenza in commento lavoro maturati nello svolgimento rischia di produrre effetti ben al di di altre attività lavorative (sempre, là dello stretto ambito delle ovviamente, con il medesimo Amministrazioni pubbliche, datore di lavoro appaltatore).

sintetizzare, possiamo dire che privatistica (ad esempio, spa o dalla recente decisione della srl), trova applicazione - ad Cassazione emerge il seguente esempio perché affidatari di un quadro.

Nel settore privato, i dipendenti di 163/2006. In quanto tenuti ad imprese appaltatrici o osservare la normativa sugli subappaltatrici possono agire appalti pubblici il rischio è che contro il committente ex art. 29, questi, nonostante la loro natura d.lgs. n. 276/2003 entro due anni privatistica, possano sottrarsi dalla scadenza dell'appalto, all'applicazione dell'art. 29, d.lgs. limitatamente a crediti maturati n. 276/2003.

Un profilo di minor tutela rispetto nell'esecuzione della alla garanzia di cui all'art. 29, committenza, ma anche se il comma 2, d.lgs. n. 276/2003 corrispettivo (dell'appalto) è già

pagamento della PA è limitato al del committente ex art. 1676 cc, prezzo dell'appalto. Il senza così il limite di due anni, ma Regolamento, infatti, è chiaro nel sempre per i soli crediti di lavoro prevedere che le retribuzioni maturati nell'appalto e, a possano essere pagate "detraendo differenza dell'art. 29, con il relativo importo dalle somme l'ulteriore limitazione dovute all'esecutore". (quantitativa) che il committente Ricordiamo, invece, come la paga nei limiti di quanto ancora corrispondere

qualora il corrispettivo agire, come nel privato, ex art. dell'appalto sia già stato 1676 cc (alle stesse condizioni appena descritte), ed, altresì, ex A ben guardare, quindi, la art. 5, D.P.R. n. 207/2010, con la normativa speciale di cui al differenza, rispetto alla prima Codice degli appalti altro non è ipotesi, che, nei limiti di quanto che una riproposizione delle ancora dovuto all'appaltatore, previsioni dell'art. 1676 cc, la cui l'amministrazione paga anche per applicazione alle amministrazioni crediti di lavoro diversi da quelli pubbliche, come ricordato dalla maturati nell'esecuzione

caso va oltre il "prezzo" della L'unica differenza, come committenza. D'altra parte, nei confronti del committente già Nel caso dell'art. 1676 cc (e anche sulla base degli strumenti

potendo riguardare anche gli enti Volendo, a questo punto, ai quali, nonostante la loro forma servizio pubblico – il d.lgs. n.

## NTERROMPONO IL PERIODO DI COMPORTO SOLO IN PRESENZA **DI RICHIESTA SCRITTA**

Con sentenza n. 17538 del 1° agosto 2014, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema relativo al rapporto tra ferie e periodo di comporto e in particolare si è soffermata sulla possibilità di usufruire delle ferie maturate allo scadere del periodo di malattia durante il quale il dipendente ha diritto alla conservazione del posto. Nel caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento irrogato a un dipendente che al termine del periodo di comporto contrattualmente prevista in caso di malattia, aveva deciso di usufruire dei giorni di ferie da lui maturati (e non goduti), senza, tuttavia, averne fatto una espressa richiesta scritta all'azienda.

Nel dirimere la controversia la Cassazione ha preliminarmente richiamato il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che consente al lavoratore di sostituire la malattia con le ferie maturate e non godute evitando, così, il decorso del periodo di comporto.

Pur tuttavia, la Suprema Corte ha ricordato come in altre pronunce avesse già avuto modo di chiarire che in simili circostanze è indispensabile che il lavoratore richieda le ferie in forma scritta, affinché il datore di lavoro possa valutare il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto lavorativo. A tale proposito, precisano gli Ermellini, neanche l'eventuale stato di confusione mentale del lavoratore per effetto della malattia, sarebbe idoneo a impedire il licenziamento in caso di mancato assolvimento dell'obbligo della già richiamata richiesta formale.

# Sulla clausola sociale negli appalti pubblici

La Corte di giustizia conferma il proprio orientamento di chiusura nei confronti dell'utilizzo delle clausole sociali negli appalti pubblici. Nella sentenza Bundesbruckerei (C-549/13) del 18 settembre scorso la questione ha riguardato la compatibilità con le regole del mercato interno di una legge del Land tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia che prevede l'obbligo per gli aggiudicatari di rispettare i minimi salariali fissati dalla stessa legge (8, 62 euro orari). La legge era stata approvata in risposta alla precedente sentenza Rüffert del 2008 (C-346/08) che aveva dichiarato la contrarietà al diritto dell'UE dell'obbligo di rispettare il contratto collettivo come condizione di aggiudicazione di un appalto pubblico. In quel caso l'argomentazione della Corte si era basata sul mancato rispetto della direttiva 96/71 in materia di distacco transnazionale, che non consente di imporre ad imprese stabilite all'estero l'applicazione di contratti collettivi privi di efficacia generale (erga omnes). A seguito di questa sentenza molti Land tedeschi hanno quindi proceduto a riformare la legislazione in materia fissando direttamente nella legge i minimi salariali da rispettare nell'eseguire un appalto. In questo senso ha proceduto anche il Land della Renania Settentrionale-Vestfalia, ma ciò non ha evitato l'ulteriore censura della Corte di giustizia.

La censura ha colpito in questo caso il fatto che la legge tedesca estende l'obbligo di rispettare i minimi salariali anche agli appalti da eseguire al di fuori del territorio tedesco. Tale vincolo, osservano i giudici europei, non può giustificarsi con l'esigenza di garantire una "congrua retribuzione ai lavoratori", essendo i minimi salariali fissati in base al costo della vita tedesco che non ha "alcun rapporto con il costo della vita nello Stato membro in cui le prestazioni relative all'appalto pubblico di cui trattasi saranno effettuate". A questa conclusione la Corte giunge però- ed è questo il passaggio più preoccupante della sentenza- dopo aver ribadito quanto affermato nella sentenza Rüffert in merito al fatto che non è comunque compatibile con il diritto dell'UE un obbligo di rispettare determinati standard di tutela, se imposto solo nell'ambito degli appalti pubblici e non in quelli privati. In altre parole, il fatto che l'appalto sia da eseguire all'estero aggiunge un'ulteriore ragione di illegittimità della clausola, che sarebbe comunque inammissibile anche se l'appalto fosse stato da eseguire sul territorio nazionale. Non importa dunque se le tariffe salariali sono stabilite dalla legge o dal contratto collettivo, né se l'appalto comporti o meno il distacco dei lavoratori da un paese diverso di quello della stazione appaltante: per vincolare anche le imprese straniere aggiudicatarie, tali tariffe devono vincolare tutte le imprese del settore interessato e non valere solo nell'ambito degli appalti pubblici.

La Corte di giustizia nella sua giurisprudenza si è occupata soltanto di casi di appalti transnazionali, nei quali cioè l'aggiudicatario è stabilito all'estero, ma il rischio è che sulla base di questi principi sia messo in discussione il meccanismo delle clausole sociale in qualsiasi ipotesi di appalto. La recente direttiva in materia di appalti pubblici (2014/24) non permette di scongiurare questo rischio, visto che, se da una parte ammette la possibilità di imporre agli aggiudicatari degli appalti il rispetto dei contratti collettivi (art. 18.2), dall'altra richiama esplicitamente la giurisprudenza della Corte di giustizia. In Italia in pericolo è la tenuta del sistema di estensione indiretta del contratto collettivo previsto dallo Statuto dei lavoratori (art.36) e dal Codice dei contratti pubblici (art.118, comma 6, d.lgs.163/06). L'auspicio è che il recepimento della direttiva 2014/24 non costituisca l'occasione per indebolirlo.

ELLA CASSAZIONE "LICENZIAMENTO DELLA CASSAZIONE "LICENZIAMENTA DELLA CASSAZIONE "LICENZIAME "LICENZIAMENTA DELLA CASSAZIONE "LICENZIAME "LICENZIAMENTA DELLA CASSAZIONE "LICENZIAME "L MUNICIPAL CASSAZIONE LICENZIAMENTO PER ECCESSIVA MORBINE LICENZIA MENTO PER ECCESSIVA DELLA CASSAZIONE LICENZIA MENTO PER ECCESSIVA DELLA CASSAZIONE LICENZIA MENTO DELLA CASSAZIONE LA CARRA TICANE LA CARRA MORBILITA PASSO INDIETRO DELLA CASSAZIONE LICENZIAMENTO PER ECCESSIVA PER ECCESSIVA PER ECCESSIVA CASSAZIONE LICENZIAMENTO PER ECCESSIVA PER ECCESSIVA

tornato d'attualità a seguito di una recente pronuncia della Corte di Cassazione. Quest'ultima, mutando il proprio orientamento - oramai consolidato da anni -, ha ritenuto legittimo il recesso datoriale intimato al lavoratore che si era assentato dal lavoro in più occasioni a causa di vari e ripetuti episodi morbosi, senza mai però superare il periodo di comporto. Il Supremo Collegio, con la sentenza 4 settembre 2014, n. 18678, ha infatti ammesso che il datore di lavoro possa licenziare per giustificato motivo oggettivo il proprio dipendente nel caso in cui le frequenti assenze per malattia diano "luogo ad una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile per la società, rivelandosi la stessa inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l'organizzazione aziendale così da giustificare il provvedimento risolutorio". La pronuncia in parola si è prestata sin da subito a (troppo) facili strumentalizzazioni: molti non addetti ai lavori hanno commentato con un certo entusiasmo la decisione sostenendo che finalmente la giurisprudenza si sta muovendo nel senso di ritenere legittimo il licenziamento del lavoratore "furbetto" e "assenteista". In realtà, sul punto è necessario fare chiarezza per sgombrare il campo da speculazioni funzionali al clima politico attuale, a dir poco favorevole - senza troppa consapevolezza all'eliminazione dei limiti al licenziamento, visti come il peso che impedisce all'impresa di liberarsi dei lavoratori "fannulloni" e, quindi, alla nostra economia di "spiccare Con la richiamata sentenza la Corte di il volo". Cassazione non ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore di cui era stata provata la falsa malattia; in questo caso non vi è nessun dubbio (né mai vi è stato) circa la riconducibilità dell'assenza ad un'ipotesi di giusta causa (o, al limite, di giustificato motivo

all'esame della Suprema Corte riguarda una pluralità di assenze per reali episodi morbosi. Per l'ipotesi di assenza del lavoratore per malattia (o infortunio) vige l'art. 2110 comma 2 cod.civ., a mente del quale il datore di lavoro "ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità". In ragione di questa previsione la contrattazione solitamente prevede un periodo definito di "comporto", durante il quale il datore di lavoro non può procedere al licenziamento del dipendente. La problematica del licenziamento per superamento del periodo di comporto si era posta soprattutto con riferimento al cosiddetto "comporto per sommatoria" e cioè a quello caratterizzato da numerosi episodi morbosi intervallati da periodi di lavoro; in questi casi la giurisprudenza più risalente (siamo negli anni '70) aveva ritenuto non applicabile l'art. 2110 cod.civ., inquadrando la fattispecie nel giustificato motivo oggettivo sotto il profilo della c.d. "eccessiva morbilità" individuata nello stillicidio di assenze intervallate e reiterate e tali da costituire un turbamento del regolare funzionamento dell'organizzazione del lavoro. Difatti, secondo questo orientamento, il ripetersi di assenze per malattia era all'origine di uno scarso rendimento del lavoratore; scarso rendimento che avrebbe giustificato il recesso datoriale (ex multis, Cass. 28 agosto 1979, n. 4707; Cass. 9 febbraio 1980, n. 987). A partire da Cass. S.U. 29 marzo 1980, n. 2072, 2073 e 2074 si era ritenuto invece applicabile anche in tali casi l'art. 2110 cod.civ., reputando che questa norma, per il suo carattere di specialità – in quanto volta specificamente a regolare gli effetti della malattia nel rapporto di lavoro –, prevalesse sull'art. 3, legge 604/1966 e sulle norme del codice civile

in tema di impossibilità sopravvenuta (artt. 1463 ss. cod.civ.). Esclusa la fondatezza della tesi che riconduceva il fenomeno al giustificato motivo oggettivo, le Sezioni Unite affermavano dunque, da un lato, l'impossibilità per il datore di lavoro di far cessare il rapporto di lavoro prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (periodo di comporto), predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa, e, dall'altro, che il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è all'uopo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa. Secondo gli Ermellini, quindi, il giudice avrebbe dovuto innanzitutto risolvere il problema alla luce della disciplina del comporto prevista in sede contrattuale collettiva, verificando se tale fonte regolasse l'ipotesi del c.d. comporto per sommatoria; se cioè, secondo lo specifico contratto applicabile al rapporto, fosse possibile cumulare più periodi di malattia breve al fine di raggiungere il tetto complessivo del periodo di comporto: il che avrebbe risolto il problema in radice. In mancanza di indicazioni del contratto collettivo, sarebbe spettato al giudice ricorrere alle fonti succedanee dell'art. 2110 cod.civ. e, segnatamente, alla determinazione del comporto per "sommatoria" in via equitativa. In ciò il giudice non sarebbe stato privo di riferimenti, ma avrebbe dovuto utilizzare come parametro le previsioni contrattuali del comporto "secco". Sempre secondo quest'orientamento giurisprudenziale, ove le assenze determinate da malattia del lavoratore non avessero superato il periodo di comporto per "sommatoria" stabilito dall'autonomia collettiva o, in difetto, dal giudice in via equitativa, non sarebbe stato possibile per il datore di lavoro – in virtù dell'applicazione dell'art. 2110 cod.civ. - procedere al licenziamento del prestatore; in sostanza il superamento del periodo di comporto era condizione necessaria per il recesso datoriale. Questa impostazione fatta propria dalle Sezioni Unite nel 1980 è stata poi ribadita più e più volte nel corso degli ultimi decenni dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, ex multis, Cass. 23 aprile 2004, n. 7730; Cass. 28 gennaio 2010, n. 1861). La Cassazione, con la recente pronuncia qui in commento, dichiara di condividere la ultradecennale giurisprudenza che valorizza il ruolo dell'art. 2110 cod.civ. anche in relazione all'ipotesi di malattie brevi e reiterate, ma, al contempo e in maniera contraddittoria, riesuma la categoria dell'eccessiva morbilità (appunto superata dall'orientamento giurisprudenziale ricordato) quale legittima causa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal superamento del periodo massimo di tolleranza delle assenze. Ciò in quanto, "per le modalità con cui le assenze si

verificavano (per un numero esiguo di giorni, due o tre, reiterate anche all'interno dello stesso mese, e costantemente 'agganciate' ai giorni di riposo del lavoratore) [...] davano luogo ad una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile per la società [...]". Per la Suprema Corte, infatti, "la malattia non viene in rilievo di per sé, ma in quanto le assenze in questione, anche se incolpevoli, davano luogo a scarso rendimento e rendevano la prestazione non più utile per il datore di lavoro, incidendo negativamente sulla produzione aziendale". In altre parole, la Cassazione non dà tanto importanza - ai fini della legittimità del recesso – alla durata delle assenze (quindi al superamento del periodo di comporto determinato anche in via equitativa), quanto alle modalità con cui le stesse erano realizzate (appunto, a "macchia di leopardo"); modalità che erano suscettibili di determinare lo scarso rendimento del lavoratore. Ciò che rende la sentenza in commento anomala rispetto alla giurisprudenza consolidatasi negli ultimi trent'anni è che si afferma per la prima volta che la malattia potrebbe giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo – anche prima del superamento del comporto (cumulativo o secco) – ove le modalità di assenza siano tali da creare un apprezzabile disagio produttivo per il datore. Così facendo però si giunge ad un risultato contrastante con la *ratio* che sta alla base della previsione legale, contrattuale o - in mancanza - giudiziale del periodo di comporto. È ovvio infatti che un'assenza per malattia (o per qualsiasi altra ragione) generi un disagio per il datore di lavoro, il quale dovrà – tra le altre cose – provvedere a sostituire il lavoratore assente; questo però non può bastare a giustificare il licenziamento dello stesso, giacché, proprio al fine di tutelare il "fondamentale" diritto alla salute degli individui (anche) sul lavoro (cfr. art. 32 Cost.), è previsto un periodo di tempo (per l'appunto, il periodo di comporto) entro il quale la libertà di iniziativa economica dell'imprenditore è compressa e il datore di lavoro è costretto a sopportare il disagio prodotto dall'assenza del prestatore. Solamente una volta che venga superato detto limite di tollerabilità (con assenze dovute ad uno solo o a più episodi morbosi) tornerà a riespandersi la libertà d'impresa con la conseguente facoltà del datore di lavoro di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il superamento di quel limite sarà - come detto - anche condizione sufficiente di legittimità del recesso. La sentenza della Cassazione ha abbandonato la strada di tale interpretazione costituzionalmente orientata fatta propria invece dalla giurisprudenza di legittimità degli ultimi decenni. L'auspicio è che si sia trattato di una svista e che le successive pronunce vorranno tornare a valorizzare l'orientamento che – prima dell'ultima decisione – sembrava essersi consolidato.

# DIACONTRALE A LERMUNE

La Corte di giustizia si esprime in merito alla disciplina dei contratti a termine dei marittimi contenuta nel codice della navigazione e, nel farlo, enuncia principi rilevanti anche per valutare la compatibilità con il diritto dell'UE del d.lgs. 368/01 come riformato dal recente decreto Poletti (n. 74/2014).

Il codice della navigazione prevede la possibilità di impiegare a termine un lavoratore per un periodo massimo di un anno, oltre il quale il lavoratore deve considerarsi assunto a tempo indeterminato. La durata massima s'intende superata anche in caso di più successioni a termine, tra le quali sia intercorso un intervallo inferiore ai sessanta giorni. La Corte di giustizia, nella sentenza Flamingo del 3 luglio scorso, ha giudicato compatibile una simile disciplina con la direttiva 1999/70/ CE (sul lavoro a tempo determinato), ribadendo quanto più volte chiarito nella sua precedente giurisprudenza in merito al fatto che tale direttiva da una parte nulla dispone circa la prima assunzione a termine (ponendo limiti solo per quelle successive); dall'altra lascia ampi margini di discrezionalità agli Stati membri nella scelta delle misure da adottare per contrastare il ricorso abusivo a questa forma contrattuale. In particolare, uno Stato può scegliere una tra le 3 misure elencate nella direttiva: indicazione di una causale per i rinnovi; previsione di un numero massimo degli stessi; fissazione della loro durata massima complessiva. Allo Stato è permesso anche adottare misure diverse da quelle elencate, purchè analogamente efficaci nel garantire la prevenzione degli abusi.

Secondo i giudici europei, nel caso di specie il legislatore italiano ha scelto una regolazione conforme alle finalità perseguite dalla direttiva, anche considerando la sanzione che consegue al supermento dei termini di legge (la trasformazione in contratto a tempo indeterminato). Nel far salva la normativa italiana la Corte sottolinea anche come la valutazione in merito all'efficacia delle misure adottate da uno Stato debba essere condotta in concreto. tenendo in debito conto tutti gli aspetti della loro applicazione. In merito quindi all'intervallo di 60 giorni richiesto dal codice della navigazione per escludere la natura "ininterrotta" del rapporto, la Corte osserva che esso appare adeguato a contrastare comportamenti elusivi delle finalità della direttiva, essendo tale da garantire che la (nuova) assunzione non avvenga per le medesime esigenze della precedente. Riguardo invece alla previsione della durata massima di un anno, diventa fondamentale escludere che questa sia "calcolata in funzione non del numero di giorni di calendario coperti da questi contratti di lavoro, ma del numero di giorni lavorativi effettivamente prestati dal lavoratore interessato quando, a causa, per esempio, della scarsa frequenza dei tragitti, quest'ultimo numero sia nettamente inferiore al primo".

Se dunque la nuova disciplina prevista dal decreto Poletti non sembra contestabile per il solo fatto di aver reso a-causale l'assunzione a termine, non è

pacifica la compatibilità della nuova disciplina con la direttiva 1999/70 se se ne considera globalmente gli effetti; se cioè si tiene conto di come, complessivamente, essa risulti inidonea a prevenire efficacemente l'abusivo utilizzo dei contratti a termine. Come ricorda (di nuovo) la stessa Corte, la disciplina nazionale deve infatti basarsi sul presupposto che "il beneficio della stabilità del rapporto di lavoro è considerato un elemento assolutamente rilevante per la tutela dei lavoratori, laddove è solo in determinate circostanze che contratti di lavoro a tempo determinato possono soddisfare le esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori"; ed è alla luce di questo presupposto che va condotta la valutazione in merito all'efficacia delle misure di contrasto all'abusivo utilizzo del contratto a termine. Da ciò il fondato dubbio che possa ritenersi "efficace" la semplice previsione della durata massima complessiva di 36 mesi del rapporto, eventualmente frutto di proroghe (fino a 5) e di rinnovi; specie considerando quanto specificato dalla Corte in merito alle condizioni che legittimano la durata annuale prevista dal codice della navigazione. Così come dubbia appare l' "efficacia" degli intervalli di 10 e 20 giorni (a seconda se il contratto abbia o meno durata superiore a 6 mesi), considerando le ragioni che hanno indotto la Corte a valutare positivamente l'intervallo bimestrale previsto dal codice della navigazione.